

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55 PER L'ANNO 2014.

Allegato alla determinazione dirigenziale

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2014 criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 55/2013 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)*), e in attuazione di quanto disposto dal **Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale n. 2/2014, pubblicato sul BURAT n. 10 ordinario del 12 marzo 2014 (di seguito denominato Regolamento)** e dall'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.643 del 7 ottobre 2014, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Art. 2
(Beneficiari)**

1. I contributi di cui all'art. 40 della L.R. 55/13, per l'anno 2014, sono concessi ad enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. Le proposte di eventi presentate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

**Art. 3
(Eventi ammissibili e non ammissibili)**

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi, per l'annualità 2014, per la realizzazione di grandi eventi, come definiti dall'art. 6 del Regolamento n.2/2014, nonché per gli eventi di rilevanza minore, realizzati o da realizzare, che abbiano carattere culturale, artistico, scientifico, culturale e socioculturale senza scopo di lucro, di seguito indicati.
 - a) convegni, congressi, workshop, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse culturale e socioculturale;

- e) eventi di rievocazione storica.
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicate:
- a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.
3. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile qualora prevalgano le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.
4. Gli schemi, da utilizzare a **pena di inammissibilità**, per la presentazione delle istanze di contributo, per la rendicontazione degli eventi realizzati ed il modello per la dichiarazione relativa agli *aiuti de minimis* sono allegati al presente Avviso - Allegati A1, A2, B1, B2 e C.
5. **Le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente o non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante sono dichiarate inammissibili.**

Art. 4

(Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis; il beneficiario presenta la dichiarazione di cui all'Allegato C), al momento della presentazione dell'istanza, al momento dell'accettazione del contributo provvisoriamente concesso ed in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
2. Sono allegate al presente Avviso anche le istruzioni per la compilazione della "Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»" (Allegato C).

Art. 5

(Limite massimo del contributo concedibile per grandi eventi)

1. Il limite massimo del contributo concedibile per i **grandi eventi**, come individuati sulla base del possesso delle caratteristiche di cui all'art. 6 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, nonché degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del medesimo Regolamento, è pari al 50% delle spese ammissibili.
2. Ai sensi dell'art.5, comma 2 lettera c) del Regolamento n.2/2014 i limiti massimi dei contributi concedibili ai grandi eventi, rapportati ai limiti minimi di spesa da considerare ammissibili sono i seguenti:

- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 25.000,00;
- massimo € 15.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 50.000,00;
- massimo € 20.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 75.000,00;
- massimo € 25.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 90.000,00.

3. In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile ai grandi eventi è pari ad € 25.000,00.

4. L'indicazione a preventivo di un importo inferiore ai predetti limiti di spesa non costituisce causa di inammissibilità, ma incide sulla determinazione del contributo che è proporzionalmente ridotto.

5. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile.

6. L'importo del contributo concedibile non può superare, in ogni caso, il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

(Limite massimo del contributo concedibile per eventi di rilevanza minore)

1. Il limite massimo del contributo concedibile per **eventi di rilevanza minore**, come individuati sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 3 dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, è pari al 50% delle spese ammissibili.

2. Ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera d) del Regolamento n.2/2014 i limiti massimi dei contributi concedibili agli eventi minori, rapportati ai limiti minimi di spesa da considerare ammissibili sono i seguenti:

- massimo € 1.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 5.000,00;
- massimo € 2.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 10.000,00;
- massimo € 3.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 15.000,00;
- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 25.000,00.

3. In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile agli eventi minori è pari ad € 5.000,00.

4. L'indicazione a preventivo di un importo inferiore ai predetti limiti di spesa non costituisce causa di inammissibilità, ma incide sulla determinazione del contributo che è proporzionalmente ridotto.

5. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile.

6. L'importo del contributo concedibile non può superare, in ogni caso, il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art.7

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le istanze di contributo devono essere redatte utilizzando, **a pena di inammissibilità**, gli schemi allegati al presente Avviso (all. A1 "Istanza per la concessione di contributi per Grandi Eventi" e A2 "Istanza per la concessione di contributi per Eventi di rilevanza minore"), reperibili sul **sito istituzionale della Giunta Regionale Sezione Avvisi e Portale Cultura**.

2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nell'istanza di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

3. All'istanza di contributo deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente proponente.

4. Le istanze di contributo, redatte utilizzando gli schemi allegati al presente Avviso (all. A1 e A2) per eventi svolti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, devono pervenire, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURAT con una delle seguenti modalità alternative:

- Invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato, a tal fine farà fede la data di spedizione. Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura: "Istanza di contributo L.R. 55/2013 – Grandi Eventi", ovvero, "Istanza di contributo L.R. 55/2013 – Eventi di rilevanza minore";
- Invio a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto "Istanza di contributo L.R. 55/2013 – Grandi Eventi", ovvero, "Istanza di contributo L.R. 55/2013 – Eventi di rilevanza minore" al seguente indirizzo: cultura@pec.regione.abruzzo.it purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta dell'istanza di contributo in formato pdf, con annullamento della marca da bollo, e farà fede la data di invio.

5. Il Servizio competente trasmette eventuali comunicazioni relative al presente Avviso al domicilio fisico o al domicilio digitale riportati dal soggetto richiedente nell'istanza. A tal fine il richiedente comunica in modo esatto il proprio recapito e, tempestivamente, l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza di contributo.

6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Art. 8

(Commissione tecnica)

1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il Direttore della Direzione/Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate.

2. La Commissione tecnica è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; i componenti sono individuati tra il personale regionale, con esclusione del personale che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.

Art. 9

(Istruttoria e valutazione delle proposte)

1. Il Servizio competente provvede, per il tramite del responsabile del procedimento, all'istruttoria delle richieste pervenute.

2. Il Servizio competente, stante la complessità delle attività istruttorie da espletare, conclude l'istruttoria entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi stabilite all'art. 7.

3. La Commissione tecnica, entro i successivi 60 giorni, conclude la valutazione delle proposte trasmesse dal Servizio competente.

Art. 10
(Elementi di valutazione grandi eventi)

1. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 8 del presente Avviso, valuta le proposte dichiarate ammissibili dal Servizio competente ed individua, fra le proposte di eventi presentate, quelle qualificabili come grandi eventi, ai sensi dell'art 6 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del predetto Regolamento.
2. La Commissione tecnica valuta le proposte relative ai grandi eventi sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) periodicità degli eventi proposti, secondo la tabella n. 1 di cui all'Allegato A del Regolamento;
 - b) rilevanza degli eventi proposti, secondo la tabella n. 2 di cui all'Allegato A del Regolamento;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie, secondo la tabella n. 3 di cui all'Allegato A del Regolamento.
4. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi anche sulla base dell'ulteriore elemento di valutazione stabilito nell'atto di indirizzo, approvato con DGR 643 del 7 ottobre 2014 e relativo alla ricaduta socio-economica che l'evento per il quale si richiede il finanziamento ha generato, o prevedibilmente produrrà, sul territorio di riferimento.

Art.11
(Elementi di valutazione eventi di rilevanza minore)

1. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi definiti di rilevanza minore dichiarate ammissibili dal Servizio competente sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) rilevanza territoriale degli eventi proposti, secondo la tabella n. 4 di cui all'Allegato B del Regolamento;
 - b) rilevanza tematica degli eventi proposti, secondo la tabella n. 5 di cui all'Allegato B del Regolamento;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie o di sponsor privati, secondo la tabella n. 6 di cui all'Allegato B del Regolamento.
2. Ai fini della valutazione degli elementi di cui alla lettera a) del comma 1 si tiene conto, in particolare, dell'ambito di provenienza – provinciale, regionale, nazionale, internazionale – degli attori e dei fruitori dell'evento.
3. Ai fini della valutazione dell'elemento "Rilevanza o popolarità" della tabella 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si tiene conto, in particolare:
 - a) dell'attinenza delle tematiche relative agli eventi con le funzioni regionali, come indicate nello Statuto e nella Costituzione;
 - b) della conoscenza dell'evento da parte dei fruitori in relazione alla riconducibilità dello stesso alle specificità regionali (tradizioni, rilevanza storica in ambito regionale, rilevanza istituzionale in ambito regionale).
4. Ai fini della valutazione dell'elemento "Risonanza nei mezzi di comunicazione" della tabella n. 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si tiene conto, in particolare:
 - a) delle modalità di pubblicizzazione dell'evento sia a mezzo canali tradizionali (stampa, TV, radio), che attraverso sistemi digitali (web);
 - b) della pubblicizzazione, informazione e diffusione dell'evento attraverso TV, Radio (di carattere locale o nazionale/internazionale) e del numero delle pubblicazioni e/o attraverso internet (numero e tipologia siti).
5. Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera c) della tabella n. 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 "Personaggi di rilievo nazionale o internazionale", di cui alla lettera b) del comma

1 del presente articolo, si terrà conto dell'ambito di provenienza degli attori e dei collaboratori coinvolti nell'evento.

Art. 12

(Graduatorie beneficiari e accettazione contributo)

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui agli articoli 10 e 11, predispone le graduatorie dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio e tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione procede a sorteggio.
2. La Commissione predispone le graduatorie in termini di eventi ammessi a contributo ed eventi ammissibili nel rispetto delle risorse disponibili.
3. La Commissione trasmette, nel termine stabilito dal Regolamento, le graduatorie al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.
4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo (**provvisoriamente concesso**), nel rispetto delle risorse disponibili, ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; l'accettazione del contributo è corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato C (de minimis); la mancata comunicazione dell'accettazione comporta **la decadenza dal contributo**.
5. Gli elementi di cui agli articoli 10 e 11, **pena la revoca del contributo**, devono sussistere, come valutati dalla Commissione, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca in una fascia superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.
6. Gli sponsor privati devono essere specificamente individuati in sede di presentazione della proposta di evento (All. A1, A2, B1 e B2) **pena la mancata valutazione dell'importo concesso agli stessi in sede di attribuzione del punteggio**.
7. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario **il contributo è revocato**.
8. **In sede di predisposizione delle graduatorie di cui al comma 2, viene assicurato prioritariamente il sostegno regionale alle istanze utilmente collocate nella graduatoria dei grandi eventi, destinando il solo importo residuo al finanziamento degli eventi di rilevanza minore.**
9. Esaurita la graduatoria dei grandi eventi, in caso di economie di risorse disponibili, il Servizio provvede ad ammettere a contribuzione gli eventi di rilevanza minore, in base all'ordine della relativa graduatoria.

Art. 13

(Spese ammissibili)

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;

- b) spese di trasferta: per il personale di cui alla lettera a) e di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c), ad esclusione delle spese per vitto o ristorazione; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
 - c) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
 - d) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
 - e) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
 - f) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
 - g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
 - h) altre spese: non comprese nelle lettere da a) a g), indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi. Le altre spese devono essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione della proposta di evento **pena la loro mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 6.**
2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.
3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h) e ne verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.
4. Sono ritenute inammissibili:
- a) le spese connesse alla ristorazione e al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
 - b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte;
 - c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
 - d) le spese carenti di documentazione giustificativa e non corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa;
 - e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
 - f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.
5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a) può essere considerata ammissibile se costituisce elemento peculiare degli eventi; a tal fine la valutazione è rimessa al Servizio competente.

Art. 14 (Rendicontazione delle spese)

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, **a pena di decadenza**, al Servizio competente entro e non oltre novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento; se tale termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente dell'ammissibilità del differimento del termine.
2. Per gli eventi già realizzati alla data di pubblicazione del presente Avviso la rendicontazione è presentata contestualmente all'istanza di contributo, nel caso in cui siano decorsi novanta giorni dalla conclusione dell'evento; in caso contrario la rendicontazione è presentata nel termine di cui al comma 1.
3. La rendicontazione è effettuata **a pena di inammissibilità** sugli schemi B1 "Relazione tecnico-consuntiva – Grandi eventi e B2 "Relazione tecnico-consuntiva – Eventi di rilevanza minore" allegati al presente Avviso ed è corredata delle dichiarazioni, dalle certificazioni, nonché dai documenti richiesti dal presente Avviso; per quanto riguarda le spese, per documenti si intende: **atti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione, per esempio fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, biglietti ecc., corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento (es. mandato di pagamento quietanzato nel caso di ente pubblico, bonifico bancario, matrice**

dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario, la stampa della Contabilità ufficiale per i pagamenti in contante).

4. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

Art. 15

(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal presente Avviso e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi di cui al comma 3 dell'art. 14.
2. Ferma restando l'eccezione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), in sede di liquidazione del contributo, ai fini della determinazione delle spese effettivamente ammesse a rendicontazione, le spese di trasferta (che comprendono sia le spese di trasferta del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.13, sia le spese di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera b del comma 1 dell'art. 13) sono considerate nella misura del 70% di quelle documentate, se i relativi titoli giustificativi includono, indistintamente, le spese di alloggio e di vitto o di ristorazione dei partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell'evento.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento n. 2/2014.
2. I soggetti che abbiano già presentato istanze, a valere sulle risorse stanziare nel 2014, con le modalità e nei termini previsti dalla L. R. 43/73 nella sua formulazione antecedente la novella introdotta con L.R. 55/2013, dovranno ripresentare le relative istanze, pena l'inammissibilità, secondo le modalità e nei termini prescritti nel presente Avviso pubblico.

Art. 17

(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, del progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.
3. Il Responsabile del procedimento, per quanto previsto dal presente Avviso, nominato ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e della L.R. 31/2013, è il funzionario del Servizio competente per materia.